

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato degli atti di nascita del principe Tommaso Alberto di Savoia — Comunicazione dei due decreti di nomina a senatori dei signori commendatore Paleocapa e conte Ponza di San Martino — Omaggi — Continuazione della discussione sul progetto di legge portante la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Appendice alla relazione sopra questo progetto di legge del senatore De Margherita — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom. colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato dell'atto verbale scritto stamane per deporre nei nostri archivi gli atti di nascita del principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia.

QUARELLA, segretario, dà lettura del sovramenzionato verbale.

Reco pure a conoscenza del Senato la comunicazione fattami dal Ministero dei due decreti reali di nomina a senatori dei signori commendatore Pietro Paleocapa, e conte Gustavo Ponza di San Martino.

DI BAGNOLO, segretario, legge questi due decreti.

PRESIDENTE. Rendo anche contezza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di 60 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853;

2° Dal signor Giorgio Briano, di un esemplare di una sua notizia storica della vita e delle opere di Silvio Pellico;

3° Dal signor professore Lorenzo Capriata, di varii esemplari di una sua orazione letta in occasione dell'inaugurazione dell'asilo infantile di Castellazzo.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per la proibizione delle lotterie private.

La parola è al senatore Demargherita.

DE MARGHERITA, relatore. Signori senatori, più d'una delle osservazioni cui diè luogo la legge abolitiva delle lotterie, allorquando su di essa si aperse la generale discussione, già erano state fatte quale dall'uno e quale dall'altro dei membri dell'ufficio centrale, fra loro dibattute, ed all'onorevole presidente del Consiglio proposte, allorché si compiacque, aderendo al fattogliene invito di venire in di lui seno pel risolvimento dei sorti dubbi.

Ma, o fossero, se non da tutti, dal maggior numero tenute per buone le ragioni che avevano dettata la legge qual era proposta, o prevasse il desiderio di non recare indugi all'attuazione di una legge il cui principio era universalmente di somma moralità lodato, non s'induceva l'ufficio a proporre verun emendamento che ne causasse il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

Affrancato ora lo stesso ufficio per la votazione del Senato da quel riserbo, che stimava conveniente di usare nell'astenersi dall'introdurre nella legge emendamenti che non fossero

unanimemente riconosciuti indispensabili. si reca a debita premura di proporvi, o signori, quelle mutazioni che gli sembrano adeguate ai concetti per voi manifestati, anche per quanto attiene al semplice miglioramento della lezione di alcune parti del progetto ministeriale, presentandovi, per amor di chiarezza, accosto a quest'ultimo i proposti emendamenti; e rendendovi succinto conto delle ragioni che gli motivarono.

La parte iniziale dell'articolo 1° per cui si mantien fermo intanto il regio lotto, a fronte della generale abolizione delle lotterie, parve non garbare a molti di voi, e meno conforme slimarsi al consueto stile legislativo.

E nell'alinea dello stesso articolo si ravvisarono troppo ampie le parole usate, e proprie ad ispirare giusto timore, che cosiffatte indefinite locuzioni fossero per porgere occasione di allargar di soverchio l'abolizione, distendendola a cose che dalle lotterie assai si dilunghino.

A migliorare il testo del progetto a seconda dei desiderii dal Senato saviamente espressi, vi si propone di concepire l'articolo primo del progetto ministeriale nella forma di quello che vi è posto allato.

Quivi si comincia dalla disposizione di assoluta ed indistinta abolizione delle lotterie.

Nel primo alinea che vien dopo si descrivono i caratteri essenzialmente costitutivi delle lotterie ordinarie, ed alla loro abolizione si aggiunge quella pur anche d'ogni altra operazione che si faccia sotto la forma propria delle lotterie.

Un secondo alinea vi succede, dov'è intanto provvisoriamente mantenuto il regio lotto, di cui non potrebbe per ora far senza l'operata finanza, esprimendovi ad una volta che questo mantenimento non è se non temporaneo e provvisorio.

Vengon di seguito negli articoli 2°, 3° e 4° stati aggiunti al progetto le eccettuazioni.

L'eccettuazione dell'articolo 2° riflette le lotterie di beneficenza, che piacque al Senato di veder esenzionate dall'abolizione in ragione di troppo nobili e generosi sentimenti, perchè niuno che nutra sensi di pietà per gli infelici, al cui alleviamento è volta l'eccezione, non sia disposto ad altamente in cuor suo commendarla.

D'altronde la voluta autorizzazione speciale di tali lotterie ed il governo affidatone ad un regolamento da approvarsi per decreto reale ne allontana ogni abuso.

Gli articoli 3° e 4° eccettuano, o meglio dichiarano non compresi nella legge l'imprestito del re Carlo Alberto di gloriosa ricordanza, ogni lotteria già stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso, e le operazioni sopra gli effetti del debito pubblico dello Stato.

L'imprestito Carlo Alberto, o vogliasi contratto all'interno, perchè quivi originariamente create le obbligazioni state poscia in complesso attenute pel concordato prezzo in favore della casa bancaria di Francoforte ai fratelli Bethmann per atto stato pure quivi ratificato; perchè sicuro con ipoteca sopra gli stabili dell'augusto mutuatario nel regno situati; perchè di qui provenir deve il danaro da versarsi in soddisfacimento degli azionari a mano a mano che colà vanno facendosi le stabilite estrazioni; o vogliasi tale prestito contratto all'estero solo per causa dell'alienazione della totalità delle obbligazioni seguita a favore della casa di Francoforte, e l'estrazione convenuta farsi colà, ed il pagamento che colà stesso va fatto, col danaro però provegendo da Torino, egli è palese che nell'una come nell'altra ipotesi ragioni d'alta e fortemente sentita convenienza vieterebbero

d'incagliare in qualsiasi guisa l'ulteriore andamento di somigliante operazione.

Senzachè, a voler anche considerare come fatto all'estero il divisato prestito, non essendovi abbandonato alla sorte, se non la consecuzione di una parte degli interessi, stata convertita in premi da vincersi per sortizione, non sarebbe neanche il caso di proibire nello Stato la negoziazione dei biglietti, mancandovi il concorso delle condizioni volute dall'articolo 4° del progetto ministeriale onde poter caratterizzare per lotterie gli prestiti stranieri.

È quindi ragione che a quel prestito non si stenda l'applicazione della legge, come è pur manifesto giusto e ragionevole che niuna inquietudine provino sull'ulteriore corso delle lotterie già state debitamente approvate gli interessati in esse, data a queste una soprabbondante sì, ma non del tutto inopportuna sanzione.

L'articolo quarto dichiara non comprese nè anco sotto il disposto della nuova legge le operazioni riguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato.

Dove miri questa disposizione anch'essa eccettuativa niuno è che anche a primo tratto nol vegga. Oggetto della presente legge si è la proibizione delle lotterie private e dello spaccio nello Stato dei biglietti delle lotterie straniere, non che dei titoli di quegli fra gli prestiti esteri, nei quali, essendo lasciata alla sorte la restituzione del capitale congiuntamente al pagamento degli interessi, vengono essi ad assumere il carattere di vere lotterie.

Sarebbe quindi fuor di luogo l'abbracciare eziandio in cotesta legge le operazioni del debito pubblico dello Stato, per rispetto al quale militano considerazioni tutte proprie di questa materia, e d'ordine ben diverso ed assai più elevato.

Sull'articolo quarto del progetto ministeriale appena è che accada di soffermarvisi. I cambiamenti ivi fatti non sono che di parole, all'oggetto di meglio esprimere il vero concetto della legge che intende colpire, più che qualche vendita isolata privatamente fatta di biglietti di lotterie estere, lo smaltimento e lo spaccio di essi, il quale involge una specie di agenzia cooperante all'esito di quelle lotterie, e che non qualifica col nome di lotteria l'imprestito straniero, salvo il rimborso del capitale e degli interessi sia per intero confidato al cieco arbitrio della sorte contro la vera e propria natura del contratto di mutuo.

Tali sono le modificazioni che l'ufficio centrale entrando nelle viste dal Senato manifestate propone farsi al progetto ministeriale, persistendo nella conclusione per l'adozione delle altre parti del progetto medesimo.

PRESIDENTE Io debbo porre in discussione in primo luogo l'articolo 1° del progetto siccome venne modificato dall'ufficio centrale. La redazione attuale è la seguente:

« È vietata ogni specie di lotteria, qualunque denominazione le sia data.

« La proibizione comprende sia il caso ordinario d'invito fatto al pubblico di accorrere al conseguimento dei proposti premi consistenti in cose mobili o stabili, od in somme di danaro da vincersi per via di sortizione fra gli accorrenti mediante il pagamento della prefissa posta, sia ogni operazione nella quale si proceda colle forme proprie delle lotterie.

« Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. »

Se non vi ha chi chieda la parola, dovrò con mio dispiacere passare all'appello nominale, perchè mancano ancora due senatori a compiere il numero legale.

Si passa all'appello nominale.

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

(Risultano assenti i seguenti senatori):

Ambroselli — Bermondi — Billet — Calabiana — Cantù
Cataldi — Colter — Conelli — Cristiani — Dalla Valle —
Angennes — De Cardenas — De Fornari — De Maugny —
Oria — Forest — Gallina — Gattinara — Gaultieri — Giulio
Laconi — Massa-Saluzzo — Montezemolo — Musio —
Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Picolet — Pinelli

— Riberi — Ricci Francesco — Roncalli — Rossi — Sauli
Francesco — Sella — Sclopis — Serventi — Sonnaz — Stara
— Toraielli.

La discussione è dunque rimandata a lunedì.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.